

# Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per avvocati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

**AXA Assicurazioni S.p.A.**



**“Responsabilità Civile Avvocati”**

Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); indirizzo di posta elettronica: [infodanni@axa.it](mailto:infodanni@axa.it) - PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it)

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: [www.axa.it](http://www.axa.it)

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

**Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.**



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Persone non considerate terzi</b>	Non sono considerate terzi: a) le persone cui compete la qualifica di Assicurato; b) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza o di lavoro parasubordinato con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio; d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime; e) i collaboratori e i familiari dell'Assicurato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, n. 5 del Decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016.
<b>Esclusioni R.C. Professionale</b>	<b>R.C. Professionale Garanzia Base</b> L'assicurazione non è valida: a) se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza l'iscrizione, se prevista, al relativo albo professionale; b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136) ed in genere di società soggette per legge all'obbligo della certificazione di bilancio.



**R.C. Professionale Garanzia Base**

L'assicurazione non è valida: (segue)

c) per i danni:

1. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione, di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
2. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
3. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
4. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti);
5. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti);

d) per le perdite patrimoniali ed i danni:

1. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
2. derivanti dall'attività indicata in polizza se esercitata in connessione con, o se commissionata da, un'impresa agricola, commerciale, industriale o di servizi, in qualunque forma svolta dall'Assicurato o facente capo sia direttamente che indirettamente allo stesso purché diversa da quello nell'ambito della quale è esercitata la professione;
3. conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori, coadiutori e praticanti;
4. all'ambiente o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
5. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. riconducibili ad attività per la sicurezza e la prevenzione antinfortunistica ed ambientale, previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione della responsabilità derivantegli dalla proprietà e/o conduzione dello studio professionale;

e) per le perdite patrimoniali:

1. derivanti da furto, rapina o incendio (salvo quanto previsto per la custodia di atti, documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti);
2. di titoli, valori e di somme di denaro dei quali non risulti comprovata con documentazione idonea e di data certa l'avvenuta presa in custodia nonché le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di gioielli e preziosi;
3. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:
  - di amministratore, di liquidatore volontario di società o di enti;
  - di amministratore e/o comunque di gestore fiduciario di gestioni patrimoniali in genere, compresi trust ed altri strumenti similari di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari;
  - involontariamente cagionate all'assistito o a terzi, in conseguenza di violazione degli obblighi derivanti all'Assicurato dall'attività di amministratore di sostegno di minori o interdetti, nell'ambito della durata di tale incarico e dei poteri conferiti dal decreto di nomina;
  - di sindaco di società o di enti, membro del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
  - membro dell'organismo di vigilanza ed altre attività simili, svolte ai sensi del D.Lgs 231/2001 (e successive modificazioni o integrazioni);
4. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:
  - di curatore fallimentare nelle procedure di fallimento; di commissario giudiziale o liquidatore giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata; di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa (salvo patto speciale);
  - di delegato alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 bis e art. 591 bis c.p.c. (salvo patto speciale);
  - di commissario straordinario ex D.Lgs. 270/1999 e/o ex D.L. 347/2003 e successive modificazioni;
  - di custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;


**Esclusioni  
R.C. Professionale**


(segue)



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Esclusioni R.C. Professionale</b>	<p style="text-align: center;"><b>R.C. Professionale Garanzia Base</b></p> <p>L'assicurazione non è valida: (segue)</p> <p>e) per le perdite patrimoniali:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi:<ul style="list-style-type: none"><li>- di custode di beni pignorati (comprese azioni e quote societarie) ex art. 559 c.p.c. e quale delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c.;</li><li>- di gestore o di componente dell'organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento ai sensi della legge 17/12/2012, n. 221 e relativo D.M. n. 202 del 24/09/2014 (salvo patto speciale);</li></ul></li><li>5. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato per incarichi conferiti da enti pubblici per le mansioni svolte nell'ambito di tali enti;</li><li>6. inerenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale istituiti con Legge 30/12/1991, n. 413;</li><li>7. derivanti da mancato o incorretto funzionamento di qualsiasi computer o di apparecchiature di elaborazione di dati o sistema di telecomunicazione in seguito ad attacco o trasmissione di virus informatici;</li></ol> <p>f) per multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;</p> <p>g) per perdite patrimoniali e sanzioni conseguenti a mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 "Antiriciclaggio" (e successive modificazioni o integrazioni).</p>
<b>Esclusioni "Attività di Sindaco"</b>	<p style="text-align: center;"><b>R.C. Professionale Condizione Speciale "Attività di Sindaco"</b></p> <p>Ferme le esclusioni della R.C. Professionale, l'assicurazione della Condizione Speciale "Attività di Sindaco" (garanzia opzionale normativa PROF 87), non è operante:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) se l'attività di sindaco sia stata o venga svolta dall'Assicurato senza i requisiti previsti dalla legge o venga svolta dall'Assicurato nonostante si siano verificate circostanze che ne prevedono la decadenza o la cessazione dall'ufficio per norma di legge (artt. 2399, 2400, 2405 C.C.);</li><li>b) per qualsiasi richiesta di risarcimento che tragga origine da o relativa a procedure liquidative (ai sensi dell'art. 2484 C.C.) e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, ecc.) avviate prima del periodo di assicurazione. Questa esclusione non opera per l'incarico di sindaco accettato per la prima volta successivamente all'avvio di dette procedure;</li><li>c) per le richieste di risarcimento relative a società che, alla data di decorrenza dell'estensione di garanzia "Attività di sindaco", risultino con un capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482 bis C.C.) oppure ridotto al di sotto del minimo legale stabilito dall'art. 2463 C.C. e art. 2482 ter C.C., ed eventuali successive modificazioni o integrazioni di legge;</li><li>d) per le richieste di risarcimento che traggono origine da o relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'organo competente;</li><li>e) per le richieste di risarcimento avanzate direttamente od indirettamente contro l'Assicurato, da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).</li></ol> <p>Infine si precisa che l'assicurazione non è operante qualora l'attività di sindaco sia svolta nell'ambito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bancario;</li><li>- assicurativo;</li><li>- di intermediazione mobiliare (titolo di esempio SICAV e SGR);</li><li>- di gestione di fondi pensione e di investimento;</li><li>- Società per azioni quotate in borsa.</li></ul>
<b>Esclusioni Garanzia Proprietà di locali nei quali si svolge l'attività</b>	<p style="text-align: center;"><b>Proprietà di locali nei quali si svolge l'attività</b></p> <p>Relativamente alla proprietà dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, la garanzia non comprende i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- da lavori di straordinaria manutenzione (salvo quanto previsto dalla Clausola Committenza);</li><li>- da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati;</li><li>- da spargimento d'acqua derivante da rotture non accidentali di tubazioni o condutture;</li><li>- da umidità, stitilicidio e in genere da insalubrità dei locali;</li><li>- da attività esercitate nei locali, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.</li></ul>


 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Esclusioni garanzia R.C.O.</b>	<p style="text-align: center;"><b>Garanzia R.C.O.</b></p> <p>L'assicurazione R.C.O. non è valida:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per le malattie professionali;</li> <li>b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;</li> <li>c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.</li> <li>d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;</li> <li>e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;</li> <li>f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;</li> <li>g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.</li> </ol>
<b>Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto</b>	<p style="text-align: center;"><b>Per tutte le garanzie di polizza</b></p> <p>In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.</p>


 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<b>R.C. Professionale Garanzia Base</b>	<p style="text-align: center;"><b>R.C. Professionale Garanzia Base</b></p> <p>L'assicurazione di cui all'articolo "Oggetto dell'assicurazione - Garanzia R.C. professionale in regime "Claims Made" (normativa PROF 86), è prestata fino a concorrenza del massimale per sinistro indicato in polizza, qualunque sia il numero delle persone danneggiate o che abbiano subito perdite patrimoniali.</p> <p><b>Massimale per anno assicurativo unico Assicurato:</b> il massimale assicurato previsto per anno assicurativo, rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante tale anno assicurativo (o minor periodo di assicurazione), sia con riguardo ai sinistri che originano da atti illeciti accaduti durante il periodo di retroattività, sia per sinistri derivanti da atti illeciti commessi nell'anno assicurativo in corso.</p> <p><b>Massimale per anno assicurativo Studio Associato:</b> se la polizza è prestata per uno studio associato (o società tra professionisti), il massimale assicurato previsto per anno assicurativo, rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta a tutti i professionisti Assicurati durante tale anno assicurativo (o minor periodo di assicurazione), sia con riguardo ai sinistri che originano da atti illeciti di uno o più Assicurati accaduti durante il periodo di retroattività, sia per sinistri derivanti da atti illeciti di uno o più Assicurati commessi nell'anno assicurativo in corso.</p> <p>In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati (es. fatto dei prestatori di lavoro subordinato e/o di eventuali altri collaboratori utilizzati nel rispetto delle norme di legge e/o di praticanti facenti parte dello studio e regolarmente iscritti al relativo registro ovvero dei sostituti processuali ai sensi dell'art. 108 c.p.c.) il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, rappresenta il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.</p> <p>In caso di sinistro relativo alla R.C. Professionale dell'avvocato, indennizzabile ai termini di polizza, l'indennizzo/risarcimento verrà liquidato integralmente nei confronti del terzo danneggiato senza detrazione di scoperto e/o minimo (o franchigia), importo che sarà recuperato dalla Società direttamente dall'Assicurato/Contraente.</p> <p>Pertanto, l'Assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto al terzo danneggiato anche gli importi rimasti a suo carico, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte della Società.</p>




## Ci sono limiti di copertura?

<b>R.C. Professionale Garanzia Base</b>	<p style="text-align: center;"><b>R.C. Professionale Garanzia Base</b> <b>Applicazione di scoperti con minimo, franchigie e limiti di indennizzo</b></p> <p>La presente assicurazione prevede per le perdite patrimoniali relative alla R.C. Professionale dell'Avvocato di cui all'articolo "Oggetto dell'assicurazione", punti 1) e 2) l'applicazione di uno <u>scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 500 euro</u> (o il minimo superiore qualora il contratto preveda limite superiore, clausole FR5 o FR10) <u>ed un massimo di scoperto di 25.000 euro.</u></p> <p>Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti a multe ed ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato nonché i danni derivanti dalla disattesa applicazione della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/03 (e successive modificazioni o integrazioni), <u>l'assicurazione è prestata con un sottolimito, per sinistro e per periodo di assicurazione, pari a 1/3 del massimale per sinistro indicato in polizza, ferma l'applicazione dello scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 500 euro</u> (o il minimo superiore qualora il contratto preveda limite superiore, clausole FR5 o FR10) <u>ed un massimo di scoperto di 25.000 euro.</u></p> <p>Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di atti e documenti, l'assicurazione è prestata con applicazione con un <u>sottolimito di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo pari a 1/4 del massimale per sinistro indicato in polizza, ferma l'applicazione della franchigia fissa assoluta di 500 euro per sinistro.</u></p> <p>Per quanto riguarda le perdite patrimoniali conseguenti alla custodia di somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o da controparti processuali, l'assicurazione è prestata con un <u>sottolimito di indennizzo di 1.500 euro per sinistro e anno assicurativo, ferma l'applicazione della franchigia fissa assoluta di 500 euro per sinistro.</u></p>
<b>R.C. Professionale Garanzia Base</b>	<p style="text-align: center;"><b>R.C. Professionale Garanzia (garanzia opzionale normativa PROF 87)</b></p> <p>Per l'attività base relativa alla professione di Avvocato, resta operante quanto previsto per la garanzia base (normativa PROF 86), mentre per l'attività di sindaco di società (garanzia opzionale normativa PROF 87), si intende operante quanto di seguito espressamente previsto:</p> <p>Qualora l'Assicurato abbia acquistato l'assicurazione per l'attività di sindaco (indicato in polizza il codice attività 30722 o 30723 - "Avvocato con attività di sindaco di società"), il fatturato relativo all'attività di sindaco di società dovrà essere compreso nel fatturato totale assicurato (fatturato per l'attività di avvocato + fatturato relativo all'attività di sindaco di società).</p> <p>L'assicurazione per l'attività di sindaco di società è prestata fino a concorrenza di un sottolimito pari al 25% del massimale per sinistro previsto in polizza per l'attività base di avvocato, che rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo, anche qualora il sinistro coinvolga la responsabilità di più Assicurati.</p> <p>Questo sottolimito del 25% del massimale per sinistro previsto in polizza per l'attività base di avvocato rappresenta autonoma copertura assicurativa specifica per l'attività di sindaco di società, pertanto eventuali risarcimenti relativi all'attività di sindaco di società non comporteranno riduzioni del massimale minimo di legge relativo all'attività base di avvocato.</p>
<b>Estensioni (opzionali):</b> <b>A. "Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)"</b> <b>B. "Procedure esecutive immobiliari (Attività di delegato alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 bis e art. 591 bis c.p.c.)"</b>	<p style="text-align: center;"><b>R.C. Professionale Estensioni (opzionali): A. "Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)" e B. "Procedure esecutive immobiliari (Attività di delegato alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 bis e art. 591 bis c.p.c.)"</b></p> <p>L'assicurazione per le estensioni: A. "Attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali)" e B. "Procedure esecutive immobiliari (Attività di delegato alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534 bis e art. 591 bis c.p.c.)", è prestata fino a concorrenza di un sottolimito per sinistro di 200.000 euro, questo sottolimito rappresenta autonoma copertura assicurativa specifica per entrambe le garanzie (A. e B.), pertanto eventuali risarcimenti relativi all'attività di curatore fallimentare (o altri incarichi nelle procedure concorsuali) e/o relativi a procedure esecutive immobiliari non comporteranno riduzioni del massimale minimo di legge previsto relativo all'attività base di avvocato.</p> <p>Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% del suo importo con il minimo di 1.000 euro (o il minimo superiore qualora il contratto preveda un limite superiore: es. 5.000 euro o 10.000 euro per clausole FR5 o FR10), importo che sarà recuperato dalla Società direttamente dall'Assicurato/Contraente.</p>

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o alla Società, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad essa tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p>
<b>Obblighi dell'impresa assicuratrice</b>	<p>Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo amichevole con il terzo danneggiato. Tuttavia qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).</p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</li> <li>ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</li> </ol> <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione.</p> <p>Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.</p> <p>In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").</p>



## Come posso disdire la polizza?

**Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.**



## A chi è rivolto questo prodotto?

R.C. Avvocati, è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta ai legali che svolgono la professione di avvocato come liberi professionisti o come studio associato (studio legale associato o società tra professionisti).

La copertura assicurativa è in linea con le disposizioni previste dall'assicurazione obbligatoria disciplinata dal Decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, che stabilisce le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative della responsabilità civile per l'esercizio della professione di avvocato.



## Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 21,4 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

**Compensi:** il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p><b>Mail:</b> <a href="mailto:reclami@axa.it">reclami@axa.it</a>  <b>PEC:</b> <a href="mailto:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it">reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it</a>  <b>Posta:</b> AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO  <b>Fax:</b> (+39) 02.43.44.81.03</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;</li> <li>• numero della polizza e nominativo del Contraente;</li> <li>• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</li> <li>• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li> </ul> <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
<b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</b>	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia. Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!